

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 19

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Attribuzione alle regioni, alle provincie ed ai comuni del  
gettito dell'imposta locale sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. — L'acquisizione al bilancio dello Stato del gettito dell'imposta locale sui redditi, avvenuta mediante il disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, approvata a meno di cinque anni dall'introduzione dell'imposta stessa, contravvenendo al principio, che l'aveva ispirata, ha notevolmente contribuito a colpire in modo negativo l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Le deleterie conseguenze di essa appaiono oggi evidenti e manifeste attraverso il susseguirsi di provvedimenti di urgenza da parte dello Stato e le sempre più accentuate rivendicazioni da parte degli enti locali i quali richiedono l'attribuzione di competenze non solo in ordine alle spese, ma anche in relazione alle entrate.

Il disegno di legge che segue si pone in linea con tali istanze, proponendosi come effettiva, ancorchè non esaustiva, soluzione alla problematica delineata.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Il gettito dell'imposta locale sui redditi è attribuito direttamente alle regioni, alle province ed ai comuni, avuto riguardo alla circoscrizione territoriale in cui il reddito è prodotto.

**Art. 2.**

1. La ripartizione del gettito è effettuata secondo le seguenti percentuali:

- a) 60 per cento al comune;
- b) 20 per cento alla provincia;
- c) 20 per cento alla regione.

**Art. 3.**

1. Le somme destinate a trasferimenti dallo Stato agli enti di cui all'articolo 1 sono diminuite di un importo pari al gettito dell'imposta.

2. Sono fatte salve le norme concernenti le regioni a Statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.